



COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO)

AVVISO PUBBLICO - Ord. 9 del 24/02/2019

Ai proprietari ed ai detentori di cani il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) **Raccolta deiezioni:** - i proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, devono **provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo** qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale; - in nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni.
- 2) **Detenzione strumenti idonei di pulizia:** - ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve **avere sempre con sé, quando si trova insieme al cane in aree pubbliche e urbane od aperte al pubblico, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni.** Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei contenitori portarifiuti. e di munirsi inoltre di contenitori (bottigliette) d'acqua o altro liquido di lavaggio, per eliminare i residui liquidi biologici del cane ed il lavaggio delle superfici pubbliche o private interessate e senza far ricadere tale incombenza sull'Amministrazione locale;
- 3) **Condotta dei cani:** - è fatto obbligo l'utilizzo del guinzaglio e, ove sia necessario, anche dell'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso.

I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo.

Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

Esenzioni: sono esenti dalla disciplina della presente ordinanza i cani guida per ciechi, i cani delle forze di Pubblica Sicurezza e della Protezione Civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Sanzioni: la violazione alle norme riguardanti i punti n. 1, 2 e 3 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00; il pagamento in misura ridotta è determinato in € 50,00. Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione. Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

Petralia Sottana, 24/02/2019

IL SINDACO
(*Leonardo Iuri Neglia*)